

*CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA COSTITUZIONE DI N. 2 RAPPORTI DI LAVORO SUBORDINATO, A TEMPO INDETERMINATO E PIENO, DI CATEGORIA EP – POSIZIONE ECONOMICA 1 - AREA AMMINISTRATIVA-GESTIONALE, PER LE ESIGENZE DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FOGGIA (COD. 5/2021)*

**1 – In riferimento all'art. 2, comma 1, lettera d) del bando, si chiede di meglio specificare il significato da attribuire agli “incarichi particolari” comprovanti la qualificazione professionale e se, in particolare, siano qualificabili come tali gli incarichi di partecipazione a gruppi di lavoro per la stesura di un regolamento, gli incarichi di componente di strutture di audit interne di ateneo e/o gli incarichi di espletamento di attività di docenza in corsi di formazione rivolti al personale.**

Il Regolamento in materia di accesso all'impiego del personale tecnico-amministrativo presso l'Università di Foggia (D.R. n. 757-2014), reperibile all'indirizzo internet:

<https://www.unifg.it/sites/default/files/normative/2021-06/regolamento-accesso-impiego.pdf>

all'art. 3, comma 1, lettera e) dispone che “Si intende per particolare qualificazione professionale il possesso di competenze certificate complessivamente adeguate alla professionalità richiesta (crediti formativi universitari, diplomi di specializzazioni, master, incarichi particolari risultanti dal curriculum lavorativo)”. Tale previsione è riprodotta dall'art. 2, comma 1 lettera d) del bando.

Fermo restando che la valutazione dell'adeguatezza e pertinenza del o dei titoli dichiarati per attestare la particolare qualificazione professionale da parte dei candidati sarà operata dalla commissione giudicatrice, per incarico particolare deve intendersi l'attribuzione di specifiche responsabilità nell'ambito dell'organizzazione di appartenenza e/o nell'ambito della propria attività lavorativa. Gli incarichi di docenza non rientrano in tale fattispecie.

**2 – In riferimento all'art. 2, comma 1, lettere d) del bando, si chiede di chiarire se per i “crediti formativi pertinenti” possono essere intesi i crediti formativi universitari (CFU) acquisiti in seguito alla partecipazione ad un corso di perfezionamento universitario con relativo esame.**

I crediti formativi maturati con la frequenza di un corso di perfezionamento possono essere utilizzati come attestazione della qualificazione professionale, fermo restando che la valutazione della pertinenza degli stessi rispetto al profilo da ricoprire è rimessa alla commissione giudicatrice.

**3 – In riferimento all'art. 7 (valutazione titoli) punto 2 si chiedono chiarimenti in merito alla valutabilità di un incarico di responsabilità già utilizzato ai fini dell'ammissione (qualificazione professionale).**

I titoli presentati per l'ammissione non possono essere nuovamente valutati in quanto tali. Tuttavia, la commissione può valutare, in base ai criteri che saranno definiti dalla stessa prima dell'esame delle domande, la durata degli incarichi, ivi compresi quelli dichiarati ai fini dell'ammissione, nell'ambito della “esperienza lavorativa”.

**4 – In riferimento agli artt. 2 e 7 del bando, atteso che per i titoli di studio ulteriori rispetto a quello utilizzato per l'ammissione è predeterminato un punteggio, mentre per gli altri titoli non è specificato il punteggio attribuibile, si chiede di esplicitare il criterio in base al quale scegliere tra titolo da presentare per l'ammissione e titolo da presentare per la valutazione.**

Il bando, quale *lex specialis*, ha definito i punteggi puntuali per i titoli di studio e ha stabilito un punteggio massimo attribuibile agli altri titoli professionali, rimettendo alla commissione la definizione dello stesso nel rispetto dei criteri che la commissione si darà preliminarmente all'esame delle domande. Pertanto, la scelta dei titoli da presentare non può che essere rimessa al candidato in riferimento al profilo da ricoprire (area amministrativo-gestionale).